Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 7 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	100	All'Estero	Abb. annuo	200
	» semestrale	50		» semestrale	100
	» trimestrale	25		» trimestrale	50
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	60	All'Estero	Abb. annuo	120
	» semestrale	30		» semestrale	60
	» trimestrale	15		» trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DEL 7 GIUGNO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Terni.

(1777)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 maggio 1943-XXI, n. 417.

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Veduto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato;

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma, lettera *a*), dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, è modificato come segue:

a) per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A*: di un presidente di Sezione o di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato o di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un funzionario di gruppo *A* degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 7°; di due professori universitari, ordinari o straordinari o liberi docenti, insegnanti nelle materie sulle quali vertono le prove scritte del concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 25 — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 418.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Scordia (Catania).

N. 418. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 25 luglio 1942-XX, integrato con postilla 5 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Scordia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI.

Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del corso d'acqua roggia Brenta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923-I, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio stesso anno, registro 2 Lavori pubblici, foglio n. 574, con il quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, nel quale trovasi inscritto al n. 159 la roggia Brenta;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1943-XXI registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio successivo, registro 3 Lavori pubblici, foglio n. 182, con il quale fu approvato l'atto di definizione stipulato l'8 luglio 1941-XIX tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e la Società lombarda emiliana, relativo alla natura e all'uso delle acque delle roggie Goia, Campagna, Refreddo, Fontana Pascoli, Fontana San Giovanni e Brenta, scorrenti in provincia di Bergamo;

Considerato che col detto atto di definizione 8 luglio 1941-XIX, tra l'altro, l'Amministrazione dei lavori pubblici ha riconosciuto il carattere privato della roggia Brenta dall'origine allo sbocco per tutto il suo percorso;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione della detta roggia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e successive disposizioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso d'acqua roggia Brenta già inscritto al numero 159 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, approvato col R. decreto 11 gennaio 1923-I succitato, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1943-XXI.
Registro 8 Lavori pubblici, foglio 275.

(1921)

REGIO DECRETO 8 aprile 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Ceciliétta » nel Tavoliere di Puglia (ditta Manolla Maria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1943-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Ceciliétta » di pertinenza, come dagli atti, di Baldelli Arturo di Emilio e riportato in catasto del comune di Foggia in testa alla ditta Manolla Maria fu Francesco-Antonio, alla partita 500, foglio di mappa 136, particella 1/*d* e foglio di mappa 137, particella 3, della superficie complessiva di Ha. 2.20.92 e con la rendita imponibile di L. 159,07. Nella proprietà trovasi una piccola costruzione non riportata in catasto.

Il fondo confina: a nord, con la strada statale delle Puglie ed un piccolo tratto della provinciale traversa Barone Troia Giardinetto; ad est, con terre della signora Aiello Ottavia; a sud, con la proprietà di Gioia Luigi e Sipari Pietrantonio; a ovest, con terre dello stesso Sipari e del dott. Nicola di Biase;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 marzo 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Ceciliétta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6200 (seimiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 150. — D'ELIA

(1790)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 31 maggio 1943-XXI.

Denominazione dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 29 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Quando è modificata la denominazione di un Comando militare presso cui è costituito un Tribunale militare di guerra, si intende contemporaneamente modificata, in modo analogo, la denominazione del Tribunale stesso.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 31 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1937)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 aprile 1943-XXI.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Carlo Balestra di Mottola, Guido Bonato, Giovanni Calendoli, Eugenio Canepa, Vittorio Cortiglioni, Ettore Echaniz, Luigi Mancini, Remo Montanari, Luigi Natali, Giuseppe Palladino, Alberto Zaccherini e Giuseppe Zampi decadono dalla carica di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della qualità di segretario federale « comandato ».

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1931)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 maggio 1943-XXI.

Nomina del presidente dell'Ente del Tessile Nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il R. decreto legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, col quale venne istituito in Roma un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato Ente del Tessile Nazionale e ne fu approvato lo statuto relativo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Cons. naz. Bruno Biagi è nominato presidente dell'Ente del Tessile Nazionale, con sede in Roma.

Il Consigliere nazionale decadrà dalla carica conferitagli col presente decreto il 31 dicembre 1945-XXIV.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1942-XX.

Sottoposizione a liquidazione della ditta Felice Misan, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1941 con il quale la ditta Felice Misan, con sede a Napoli, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporne la liquidazione, affidando il relativo incarico all'attuale sequestratario dott. Giuseppe Luise;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Felice Misan, con sede a Napoli, è sottoposta a liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Giuseppe Luise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1943-XXI.

Disciplina della utilizzazione delle paglie di lino da olio (linosa) e dei relativi stigliati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'utilizzazione delle paglie di lino da olio (linosa) e dei relativi stigliati;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le paglie di lino da olio (linosa), da chiunque e a qualunque titolo possedute, sono vincolate, a partire dal raccolto 1942 e fino alla cessazione dello stato di guerra, a disposizione dell'Ente economico delle fibre tessili (Entefibre).

In conseguenza, la vendita e la spedizione delle paglie di lino da olio possono essere effettuate soltanto previa autorizzazione dell'Entefibre.

I possessori di paglie di lino da olio sono tenuti a presentare entro il termine di 20 giorni dalla raccolta del seme di linosa, come disposto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 ottobre 1941-XIX, la denuncia delle quantità possedute agli Uffici provinciali dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee e Oleaginose (A.N.C.P.E.O.), i quali, a loro volta, ne debbono dare comunicazione all'Entefibre.

Gli Uffici provinciali della predetta Associazione debbono trasmettere, inoltre, al suindicato Ente, entro il mese di maggio di ciascun anno, un elenco nominativo completo dei produttori di linosa, con l'indicazione delle superfici licenziate a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1066.

Art. 2.

L'Entefibre deve dare comunicazione delle quantità di paglie di lino da olio, denunciate a termini del precedente articolo, alla Federazione nazionale fascista degli industriali della canapa, lino e fibre affini (Federfibre), alla quale spetta di ripartire tra le industrie attrezzate per la stigliatura le quantità anzidette.

Art. 3.

A partire dal raccolto 1942 e fino alla cessazione dello stato di guerra sono vincolati, a disposizione della Federazione nazionale fascista industriali canapa, lino e fibre affini, tutti gli stigliati di paglie di lino da olio.

I produttori di stigliati di linosa, sono tenuti a presentare, entro il giorno dieci di ogni mese, denuncia dei quantitativi posseduti alla predetta Federazione, alla quale spetta di ripartire il prodotto tra le industrie utilizzatrici.

Art. 4.

Le competenti organizzazioni sindacali ed economiche dell'agricoltura e dell'industria determinano annualmente le classifiche delle paglie e degli stigliati di linosa, proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello delle corporazioni i prezzi di dette paglie e stigliati, nonchè i prezzi dei relativi manufatti, siano questi di puro stigliato di linosa o in mischia con altre fibre.

Art. 5.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(1933)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai gondolieri di Venezia associati in cooperativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi è stabilito, a norma del l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, nei riguardi dei gondolieri di Venezia associati in cooperativa:

a) un periodo medio di occupazione di 25 giornate per ciascun mese dell'anno;

b) un salario medio per giornata di lire 8.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore con effetto dal primo periodo di paga iniziatasi successivamente al 28 ottobre 1942-XX.

Roma, addì 2 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1913)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, ai birocciai riuniti in cooperative della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi è stabilito, a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, nei riguardi dei birocciai riuniti in cooperative della provincia di Bologna:

a) un periodo medio di occupazione di 16 giornate per ciascun mese dell'anno;

b) un salario medio mensile di L. 400.

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia con decorrenza dal primo giorno del mese in corso alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1943-XXI.

Determinazione delle aliquote di imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, e dell'annessa convenzione, stipulata col Consorzio industrie fiammiferi per la durata di anni nove, decorrenti dal 1° gennaio 1923, salvo rinnovazione col consenso delle parti, entro sei mesi dalla scadenza;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14 — convertito nella legge 7 aprile stesso anno, n. 356 — che rinnovò la predetta convenzione dal 1° giugno 1932 al 31 maggio 1941;

Vista la legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1402, che dispose la proroga della ripetuta convenzione per l'ulteriore periodo di anni tre, decorrenti dal 1° giugno 1941;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1942-XX, che stabiliva le variazioni da apportare nell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il periodo 1° luglio 1940-31 maggio 1941;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1943-XXI, che, a partire dal 1° aprile successivo, ha modificato la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, facendo riserva di stabilire le relative quote d'imposta;

Vista la relazione presentata dalla Commissione tecnico-amministrativa, prevista dall'art. 6 del citato R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, e dell'annessa convenzione col Consorzio industrie fiammiferi;

Determina:

Le quote d'imposta per i sotto indicati tipi di fiammiferi e relative unità di condizionamento sono variate e stabilite come appresso, rispettivamente per i periodi 1° giugno 1941-31 marzo 1943 e 1° aprile-31 maggio 1943:

Cerini normali al sesquisolfuro di fosforo (scatola di cartone da 100):

dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,3230 a L. 0,2483;

dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,2483 a L. 0,6243.

Cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo (scatola di cartone da 100):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,3365 a L. 0,2664;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,2664 a L. 0,6424.

Cerini normali con fosforo amorfo, di sicurezza (scatola di legno da 50):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1651 a L. 0,1313;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,1313 a L. 0,3193.

Cerini grossetti con fosforo amorfo, di sicurezza (bustina di cartoncino dorato da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,0836 a L. 0,0620;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0620 a L. 0,2030.

Fiammiferi di legno paraffinato « Svedesi normali » (scatola di legno da 50):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1416 a L. 0,0868;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0868 a L. 0,2278.

Fiammiferi di legno paraffinato « Svedesi ridotti » (scatola di legno da 50):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1508 a L. 0,1014;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,1014 a L. 0,2424.

Fiammiferi di legno paraffinato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo, variamente colorato (bossolo di cartone da 100):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,3189 a L. 0,1996;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,1996 a L. 0,4816.

Fiammiferi di legno paraffinato e colorato « Minerva » (bustina di cartoncino da 28):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1564 a L. 0,1254;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,1254 a L. 0,2664.

Fiammiferi di legno del tipo suindicato (doppia busta da 48):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,2556 a L. 0,2080;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,2080 a L. 0,4430.

Fiammiferi di legno del tipo suindicato (busta pubblicitaria da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,0917 a L. 0,0037;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0037 a L. 0,1447.

Fiammiferi con fosforo amorfo, di sicurezza « Controvento normali » (scatola di legno da 30):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1222 a L. 0,0186;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0186 a L. 0,1596.

Fiammiferi di legno colorato controvento « Minerva » (bustina di cartoncino da 20):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1099 a L. 0,0278;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0278 a L. 0,2078.

Fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo (rotolo di 100 fiammiferi in astuccio):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,3575 a L. 0,0068;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0068 a L. 0,5168.

Fiammiferi del tipo suindicato (astuccio da 300):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 1,0291 a L. 0,0258;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0258 a L. 1,5558.

Fiammiferi di legno con sesquisolfuro di fosforo « Solforati » (busta, astuccio o gamella di cartoncino, da 100):
dal 1°-6-41 al 31-3-43, da L. 0,1558 a L. 0,0665;
dal 1°-4-43 al 31-5-43, da L. 0,0665 a L. 0,1605.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1943-XXI
Registro n. 10, foglio n. 69. — LESEN

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Nomina dei signori Roberto Pullè e Gaetano Brambilla rispettivamente a membro effettivo e membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 dicembre 1942-XXI, col quale si è provveduto alla costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno XXI;

Vista la nota n. 9576 del 21 maggio 1943-XXI con la quale il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, nel far presente la necessità di provvedere alla sostituzione del deputato effettivo comm. Giovanni Baslini, deceduto, ha proposto di nominare alla detta carica il deputato supplente Roberto Pullè ed al posto di deputato supplente che di conseguenza verrà a farsi vuoto il sig. Gaetano Brambilla;

Decreta:

I signori Roberto Pullè e Gaetano Brambilla sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di rendita P. R. 3,50 %, n. 504425, di L. 7351,50, intestato a Trapani Giovanni di Eligio, domiciliato a Napoli, con usufrutto a Balzano Maria fu Francesco.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

(1734) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926-V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Serafini Ettore, Elena, Iolanda e Filomena fu Pasquale, quali eredi testamentari di Serafini Pasquale fu Giuseppe è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 %, n. 5251, di L. 100, capitale nominale, emesso dalla Banca d'Ita-

lia, succursale di Teramo il 29 gennaio 1927, a favore di Serafini Pasquale fu Giuseppe.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1160)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba emesse in forza della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni 5 % al portatore, della ferrovia Udine-Pontebba, emesse in forza del R. decreto 29 maggio 1873, numero DCLXX (serie 2ª, parte supplementare), e della legge 29 giugno 1876, n. 3181, rimarranno prive di cedole, dopo la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza 1° luglio 1943-XXI (cedola n. 140). Sarà perciò provveduto per l'unione alle obbligazioni stesse di un nuovo foglio, comprendente trentacinque cedole, da quella n. 141 (scadenza 1° gennaio 1944-XXII) a quella n. 175 (scadenza 1° gennaio 1961-XXXIX).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° luglio 1943-XXI, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso la Sezione di Regia tesoreria nelle Isole italiane dell'Egeo, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1919)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica relativo alle ditte autorizzate alla fabbricazione di manufatti a mano

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al testo del provvedimento P. 667, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 91 del 20 aprile 1943-XXI, va apportata la seguente rettifica: al n. 106, in luogo di « filato trital semiopaco titolo 3/4000 », si deve leggere « filato non bloccato ».

(1915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Rio Elba (Livorno).

Con decreto Ministeriale in data 25 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato da adibirsi a Casa della Madre e del Bambino in Rio Elba (Livorno).

(1896)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca di sericoltura, in liquidazione, con sede in Ascoli Piceno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 10 giugno 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di sericoltura, società anonima con sede in Ascoli Piceno, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 ottobre 1938-XVI col quale il dott. Foffano Gaetano è stato nominato commissario liquidatore dell'Istituto medesimo;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Tommaso Viglione è nominato commissario liquidatore della Banca di sericoltura, società anonima con sede in Ascoli Piceno, in sostituzione del dott. Gaetano Foffano, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1901)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 250 posti di allievo alla 1ª classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 16 aprile 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale del 13 luglio 1942-XX, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto è stato prorogato a tutto il 30 agosto 1942-XX;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per l'ammissione di n. 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica:

1. De Paolis Mario
2. Billi Rigo
3. Trolli Luciano
4. Moore Roberto
5. Botto Adriano
6. Bastianutti Riccardo
7. Finozzi Mario
8. Nardi Catullo
9. Ghisalberti Pietro
10. Perrone Compagni Giorgio
11. Ruberti Raoul
12. Ferri Franco
13. Canevari Cesare
14. Giacobbe Domenico
15. Di Furia Giuseppe

16. De Libero Angelo
17. Fontana Luciano
18. Sieri Pepoli Stanislao
19. Portaluri Mario
20. Mirra Costante
21. Arecco Ernesto
22. Petrozziello Salvatore
23. Turilli Gaspare
24. De Angelis Alceo
25. Prosperi Carlo
26. Scuffi Fulvio
27. Schiliro Aldo
28. Juvenal Eugenio
29. Trisorio Giulio
30. Serena Enzo Luciano
31. Cornalba Adalberto
32. Orio Roberto
33. Franco Ciro Ettore
34. Orlandini Luigi
35. Ielo Giuseppe
36. Terzoli Giulio Cesare
37. Pirozzi Giovanni
38. Buoninsegni Fausto
39. Pratesi Piero
40. Lucca Luigi
41. Rappagliosi Amedeo
42. Santucci Filippo
43. Gresi Sauro
44. Giacomini Mario
45. Di Lorenzo Mario
46. Arnome Mario
47. De Paris Bruno
48. Ricci Wladimiro
49. Valente Valerio
50. Franco Francesco
51. Bartolucci Lamberto
52. Gandellini Ernesto
53. Defilippi Giovanni
54. Dall'Angelo Alberto
55. Pirasi Antonino
56. Cesari Francesco
57. Fanfarillo Alfio
58. Impelluso Vincenzo
59. Tommasini Paolo
60. Barbaresi Marcello
61. Oliva Camillo
62. Maggi Oreste
63. Silingardi Luigi
64. Bartolini Domenico
65. Turco Gino
66. Gioia Giuseppe
67. Capoccia Dante
68. Verrando Giovanni Battista
69. Napolitano Giovanni
70. Petitti di Roreto Carlo
71. Romano Antonio
72. Grandis Alberto
73. Di Blasi Aldo Antonio
74. Salutini Gerardo
75. Cecio Gaetano
76. Maina Roberto
77. Bertocco Bruno
78. Tabascio Francesco
79. Cini Vittorio
80. Randazzo Vincenzo
81. Zuccarini Leonardo
82. Silvano Mario
83. Antonelli Adriano
84. Montonati Ezio
85. Marranghello Italino
86. Gardelli Eolo
87. Petruzzi Giovanni Enrico
88. De Falco Errico
89. Sella Gabriele
90. Maniscalco Armando
91. Boero Luigi
92. Fiore Vitantonio
93. Mascetti Nello
94. Crudeli Enrico
95. D'Agostino Pasquale
96. Albesano Pierino
97. Romero Sergio
98. Di Trana Francesco
99. Bagnoli Iginio
100. Mazzi Fabio
101. Giachetti Athos
102. Pelliccia Antonio
103. Cannella Giovanni
104. Telleschi Mario
105. Sterzi Sergio
106. Pittini Tullio
107. Agnoletto Rodolfo
108. Sisani Pietro
109. Pretolani Paolo
110. Iacelli Renato
111. Morelli Nicola
112. Guerrieri Antonio
113. Totaforti Angelo
114. Melzi Italo
115. De Biase Mario
116. Martino Raffaele
117. Re Francesco di Paola
118. D'Aquino Umberto.
119. Viarengo Franco
120. Bianco Valter
121. Acerbi Luigi
122. Macchia Nicola
123. Camurri Giuseppe
124. Guarnaccia Giuseppe
125. De Vero Raimondo
126. Mantovani Giovanni
127. Lucianetti Ermanno
128. Verza Augusto
129. Cavallari Raoul
130. Verza Rino
131. Loi Giancarlo
132. Catella Cesare
133. Evangelisti Athos
134. Falchero Giovanni
135. Metelli Alberto
136. Bassi Agostino
137. Scuccimarra Carlo
138. Manzoni Alberto
139. Minafra Mario
140. Bechis Giuseppe
141. Martelli Castaldi Giorgio
142. Guarnieri Baldassarre
143. Canneto Amneris Amedeo
144. Gauna Adriano
145. Pedretti Edmondo
146. Batistoni Nilo
147. Carloni Carlo
148. Susini Angiolo
149. Tartarini Umberto
150. Ciardo Nicola
151. Larini Franco
152. Venturini Claudio
153. De Vecchi Giorgio
154. Musazzi Ambrogio
155. Bavassano Enzo
156. Codella Monento
157. Borriello Luigi
158. Carpitella Diego
159. Focacci Carlo
160. Nuzz Raffaello
161. Guidi Radames
162. Miglio Guido
163. Cassano Francesco Paolo
164. Fabbri Marcello
165. Castronovo Goffredo
166. De Angelis Guido
167. Pachò Gherardo
168. Porcelli Mario
169. Tomassini Sergio
170. Brunold Renzo
171. Gambini Renato
172. Passatacqua Giovanni
173. Borghese Mario
174. Vizioli Alfredo
175. Savoia Pasquale
176. Galletti Enzo
177. Coppini Giovanni Battista
178. Lo Regio Crescenzo
179. Santi Luigi
180. Diano Marcello
181. Parodi Fulvio
182. Tolazzi Pierino
183. Paroni Mario
184. Baratti Mario
185. Dubois Bruno
186. Di Giorgio Guido
187. Carini Alberto
188. Carpino Vittorio
189. Spicuglia Sebastiano
190. Maiorani Giovanni
191. Barbati Felice
192. Fiocchi Eugenio
193. Gramaglia Renato
194. Cassani Mario
195. Galloni Raimondo
196. Carmignani Mario Carlo
197. Zambella Pasquale
198. Celotto Catello
199. Cavallari Alberto
200. Pezza Gino Aristide
201. Seccia Gennaro
202. Venturini Vasco
203. Tesio Gianfranco
204. Onorati Pietro
205. La Rosa Camillo
206. Santalucia Aldo
207. D'Isernia Antonio
208. Tartaglione Vittorio
209. Busi Franco
210. Galimberti Giuseppe Ambrogio
211. D'Arco Renato
212. Mellaro Aldo
213. Bellina Fabio
214. Testa Alberto
215. Panarese Lucio Salvatore
216. De Feliciis Giuseppe
217. Zanello Pietro
218. Riccio Antonio
219. Fattori Ugo
220. Sbertoli Augusto
221. Caria Elio
222. Sartorio Aristide Lucio
223. Falco Francesco
224. De Crignis Bruno
225. Zannetti Francesco
226. Famularo Antonio
227. Pagliarulo Romolo
228. Bertini Paolo
229. Deregibus Giuseppe
230. Gallozzi Marcello
231. Stanziano Ugo
232. Parelli Enrico
233. Fusco Ugo
234. Lemme Franco
235. Pasculli Lorenzo
236. Cavallini Aldo
237. Del Bianco Guido
238. Carrera Romolo
239. Giuliani Giuliano
240. Del Prete Giacinto
241. Doveri Gastone
242. Morace Alfonso
243. Marghetta Antonino
244. Longo Antonio
245. Cinquegrani Antonino

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1943-XXI
Registro n. 21 *Aeronautica, foglio n.* 74. — ZINELLI

(1882)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.